

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11840/26
ADD 1

ENT 195
MI 773
CHIMIE 100
IND 483
COMPET 948
SAN 587
ENV 938

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	D(2026) 105447 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D(2026) 105447 annex.

All.: D(2026) 105447 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D105447/07
[...] (2026) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni

ALLEGATO

"ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

(1) alla voce 63, colonna 2, è aggiunto il seguente paragrafo 14 bis:

"14 bis. I paragrafi da 11 a 14 si applicano fino al [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a **sette anni** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

(2) alla voce 63, colonna 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

	"28. Gli usi seguenti di munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) uguale o superiore all'1 % in peso sono vietati: (a) porto o sparo di munizioni durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia, a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; (b) sparo di munizioni durante lo svolgimento di attività di tiro sportivo all'aperto, a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Ai fini della determinazione se una persona trovata in possesso di munizioni le stia portando con sé nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia, occorre tenere conto di tutte le circostanze del caso, compreso il fatto che la persona trovata con le munizioni non deve necessariamente essere la stessa persona che pratica la caccia. 29. Da non immettere sul mercato in munizioni con una concentrazione di piombo (espressa in metallo) pari o superiore all'1 % in peso, a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. 30. A titolo di deroga, il paragrafo 28, lettera b), non si applica alle munizioni di dimensioni comprese tra 1,9 mm e 2,6 mm sparate presso un poligono di tiro sportivo all'aperto, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: (a) il poligono di tiro sportivo all'aperto ha predisposto le misure di gestione dei rischi di cui all'appendice [X] entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]; (b) le persone che sparano tali munizioni sono membri attivi di una federazione di tiro sportivo; (c) il poligono di tiro sportivo all'aperto registra: (i) il peso stimato di tali munizioni sparate dai membri attivi di una federazione di tiro sportivo presso tale poligono; (ii) le persone che sparano munizioni presso tale poligono; (iii) il peso di tali munizioni recuperate;
--	---

	(d) il poligono di tiro sportivo all'aperto mette le registrazioni di cui alla lettera c) a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta. 31. A titolo di deroga, il paragrafo 29 non si applica alle munizioni di dimensioni comprese tra 1,9 mm e 2,6 mm immesse sul mercato per essere usate da membri attivi di una federazione di tiro sportivo presso un poligono di tiro sportivo all'aperto che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 30. 32. A decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>, i rivenditori al dettaglio di munizioni contenenti piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in peso devono esporre in modo chiaro e visibile le informazioni seguenti, presso il punto vendita e in prossimità delle munizioni o, nel caso di vendite a distanza, nell'offerta di vendita a distanza: <i>"ATTENZIONE: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto. L'uso e la vendita di munizioni al piombo per la caccia e il tiro sportivo sono limitati nell'UE a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a sette anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."</i> <i>Ulteriori informazioni, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative senza piombo, sono disponibili all'indirizzo [www.echa.europa.eu]."</i> Le informazioni di cui al primo comma sono redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il punto vendita o, nel caso di vendite a distanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è offerta la vendita a distanza, salvo che lo Stato membro interessato non disponga diversamente in merito a tali lingue. 33. Fatte salve le altre normative dell'Unione in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, i fornitori di munizioni contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) pari o superiore all'1 % in peso devono garantire che, a decorrere dal <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>, sull'imballaggio delle munizioni sia apposta, prima dell'immissione delle munizioni sul mercato, un'etichetta che reca in modo chiaro, visibile e indelebile la dicitura seguente: <i>"ATTENZIONE: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto."</i> La dicitura deve essere redatta nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui le munizioni sono immesse sul mercato, salvo altrimenti previsto dallo Stato membro in questione in merito a tali lingue. Se non può essere apposta sull'imballaggio a causa delle sue dimensioni, la dicitura deve figurare in un'etichetta pieghevole o in un foglietto o su un cartellino pendente. 34. A titolo di deroga, i paragrafi 28, 29, 32 e 33 non si applicano all'uso e all'immissione sul mercato di munizioni per fucili ad avancarica e armi da fuoco storiche, comprese le loro riproduzioni moderne.
--	---

	35. Le deroghe di cui ai paragrafi 30 e 31 sono riesaminate dalla Commissione, sulla base di una relazione elaborata dall'Agenzia, dopo il <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>. 36. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico entro il <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i> un elenco dei poligoni di tiro sportivo all'aperto presenti sul loro territorio che hanno predisposto le misure di gestione dei rischi di cui all'appendice [X] conformemente al paragrafo 30, lettera a). 37. I paragrafi da 28 a 36 si applicano fatti salvi gli usi delle munizioni per le finalità seguenti: (a) tiro al chiuso; (b) uso da parte della polizia e di autorità di contrasto e altre applicazioni in materia di sicurezza; (c) applicazioni militari e di difesa; (d) protezione di infrastrutture critiche, della navigazione commerciale o di convogli di alto valore; (e) protezione di edifici pubblici e dello spazio pubblico; (f) autodifesa; (g) collaudo e prova a livello tecnico di armi e munizioni; (h) collaudo e sviluppo di materiali e prodotti per la protezione balistica; (i) analisi forense; (j) ricerca o indagine storica e tecnica; (k) inneschi e borre. Ai fini della lettera f), il trasporto durante la caccia o nell'ambito dello spostamento per recarsi a caccia non è considerato autodifesa. 38. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana più rigorose di quelle previste ai paragrafi 28, 30 e 34, purché tali misure soddisfino entrambe le condizioni seguenti: (a) erano in vigore il <i>[Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]</i>; (b) limitano solo l'utilizzo, ma non l'immissione sul mercato di piombo contenuto nelle munizioni. Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni nazionali ne comunicano i testi alla Commissione senza indugio. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili tali testi. 39. Ai fini dei paragrafi da 28 a 38 si applicano le seguenti definizioni: (a) "munizioni", pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo; (b) "fucile da caccia": un'arma a canna liscia non ad aria compressa; (c) "portare con sé": avere indosso o appresso oppure trasportare con altri mezzi; (d) "caccia": l'atto di inseguire e sparare a selvaggina viva utilizzando un
--	--

	proiettile espulso da un'arma; (e) "tiro sportivo": il tiro a qualsiasi bersaglio inanimato con un'arma, compreso il tiro di allenamento o di altro tipo effettuato in preparazione della caccia; (f) "membro attivo": una persona che dispone di un'adesione valida a una federazione di tiro sportivo; (g) "tiro al chiuso": il tiro che ha luogo all'interno di un edificio, in un'area racchiusa da un tetto e da pareti, cosicché non vi siano emissioni di munizioni nell'ambiente; (h) "spostamento per recarsi a caccia": il trasferimento da un'abitazione privata o da un edificio pubblico al luogo in cui si pratica la caccia; (i) "armi da fuoco storiche": armi da fuoco fabbricate prima del 1° gennaio 1900. (j) "riproduzione moderna": la riproduzione di un'arma da fuoco storica, realizzata con materiali e tecniche di fabbricazione contemporanei, che segue da vicino la progettazione e la funzionalità dell'arma da fuoco storica originale.";
--	--

- (3) è aggiunta la seguente appendice [X] [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire il numero dell'appendice*]:

"Appendice [X]

Voce 63 – Condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 30

La presente appendice stabilisce le misure di gestione dei rischi che devono essere messe in atto per i poligoni di tiro sportivo all'aperto a norma del paragrafo 30, lettera a).

Misure di gestione dei rischi per l'uso di munizioni presso i poligoni di tiro sportivo all'aperto

Nei poligoni di tiro sportivo all'aperto in cui sono sparate munizioni devono essere presenti le misure seguenti di gestione dei rischi:

- (a) almeno due diverse misure di contenimento del piombo, scelte dall'elenco seguente:
- uno o più muri;
 - una o più berme o uno o più banchi realizzati in terra, ghiaia, sabbia o altro materiale appropriato;
 - una o più reti o tende raccogli-pallini;
 - copertura superficiale delle zone soggette all'impatto delle munizioni;
- (b) recupero del piombo sparato derivante dalle attività di tiro almeno ogni tre anni e alla cessazione dell'attività del poligono di tiro sportivo all'aperto;
- (c) monitoraggio e, se necessario, trattamento delle zone soggette all'impatto delle munizioni che non dispongono di copertura superficiale, al fine di garantire che abbiano un pH compreso tra 6,5 e 8,5, al fine di ridurre al minimo la migrazione di piombo nel suolo e nelle acque. Il rispetto di tali valori di pH deve essere verificato almeno una volta ogni sei mesi;

- (d) contenimento, monitoraggio e, se necessario, trattamento delle acque di drenaggio (compreso il ruscellamento delle acque superficiali) provenienti dalle zone soggette all'impatto delle munizioni al fine di garantire il rispetto dello standard di qualità ambientale per il piombo di cui alla direttiva 2000/60/CE*;
- (e) il divieto di qualsiasi uso agricolo all'interno dei confini del sito;
- (f) registrazioni del rispetto delle condizioni di cui al presente punto.

*Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20>).

"